



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 14 maggio 2014, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo
Avv. Achille Reali	Membro effettivo, relatore est.

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del sig. Paolo Isola, tesserato presso il TSN Udine, residente a Reana del Rojale (UD) ed elettivamente domiciliato in Udine, Piazza del Duomo n. 12, nello studio dell'Avv. Maria Margherita Alciati, giusta procura in calce alle note difensive del 28 novembre 2013.

FATTO

Con atto in data 11/3/2014, prot. p.f. 26/2014, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, deferiva innanzi a questa Commissione il sig. Paolo Isola, tesserato del TSN Udine, chiedendo l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione di anni 3 (tre) di sospensione dall'ordinamento dell'UITTS per "*violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli articoli 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), dello Statuto UITTS, nonché degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia in quanto è evidente la trasgressione dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti di altri tesserati UITTS*", e per la "*violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a)*", ritenendo "*sussistente l'aggravante di cui all'art. 8, lett. a), Reg. Giust.*".

A sostegno del deferimento *de quo* la Procura Federale affermava che era stata contestata al sig. Paolo Isola, con atto *ex art. 19* Regolamento di Giustizia in data 8/11/2013, ricevuto il 15/11/2013, "*la circostanza di aver ricoperto la carica di Presidente della Sezione negli anni 2011, 2012 e 2013 nonostante le sentenze di condanna emesse a suo carico dal Tribunale di Tolmezzo, in data 9 dicembre 2010, e dalla Corte di Appello di Trieste, in data 19 settembre 2012,*" in contrasto con l'art. 4, comma 1, dello statuto federale sezionale, il quale prevede che: "*Ai fini dell'iscrizione alla Sezione, ai sensi del presente articolo, è necessario a) (. . .) non aver riportato condanne alla reclusione e/o di non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi (. . .)*".

Il sig. Isola, mediante il nominato difensore, Avv. Maria Margherita Alciati, riscontrava l'atto di addebito della Procura Federale, con note difensive in data 28/11/2013, nelle quali, pur ammettendo l'esistenza delle predette sentenze di condanna, ha dedotto, tra l'altro, che non aveva commesso le violazioni ascritte in quanto *“ha correttamente certificato la sussistenza dei requisiti voluti dall'art. 3 e dall'art. 4 dello Statuto sezionale”*, che *“l'iscrizione si è automaticamente rinnovata di anno in anno come previsto dall'art. 3 comma 5 dello Statuto sezionale”* e che *“solo il Consiglio Direttivo della Sezione avrebbe potuto sospendere, con adeguata motivazione, l'iscrizione del Cav. Isola (art. 3, comma 6, dello Statuto sezionale)”*. La difesa del Sig. Isola, quindi, concludeva chiedendo che lo stesso fosse mandato assolto dagli addebiti contestati.

La Procura Federale, ai fini del richiesto deferimento, ha evidenziato che il sig. Paolo Isola non aveva contestato il fatto costitutivo dell'addebito, le condanne penali emesse nei suoi confronti, e ha ritenuto che *“l'iscrizione si rinnova automaticamente (. . .) solo qualora non subentrino elementi impeditivi e/o ostativi ai requisiti richiesti dall'art. 4 dello Statuto delle Sezioni”*, e che *“il Sig. Isola avrebbe, quindi, non solo taciuto l'intervenuta impossibilità all'iscrizione ma, addirittura, avrebbe affermato il falso per lo meno in data 17 novembre 2010, sottoscrivendo una dichiarazione di “non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso”*, di cui agli atti è presente una copia fotostatica.

La stessa Procura Federale, inoltre, ha rilevato che il Consiglio Direttivo avrebbe potuto sospendere il Sig. Isola solo nell'eventualità che questi avesse comunicato l'esistenza di elementi impeditivi al mantenimento della qualità di iscritto, ma di ciò non è stata fornita prova dal Sig. Isola, il quale, pertanto, avendo taciuto la sua posizione, avrebbe dovuto rassegnare la proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo senza poi iscriversi di nuovo a un TSN.

La Procura Federale, quindi, ha ritenuto che il Sig. Paolo Isola con la propria condotta, come in precedenza descritta, avesse integrato la *“violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli articoli 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), dello Statuto UITS, nonché degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia in quanto è evidente la trasgressione dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti di altri tesserati UITS”*, e la *“violazione dell'art. 4, comma 1, lett.*

a)”, ritenendo, altresì, “*sussistente l’aggravante di cui all’art. 8, lett. a), Reg. Giust.*”.

Successivamente, con ordinanza *ex art.* 21 del Regolamento di Giustizia in data 18/3/2013, resa dal Presidente di questa Commissione, il sig. Isola era ritualmente convocato per l’udienza del 14 maggio 2014.

A seguito del ricevimento della predetta ordinanza, il difensore del sig. Isola, con mail via PEC in data 2/5/2014, chiedeva di potere sentire alla predetta udienza, quale teste sui fatti e circostanze di cui al presente procedimento, il Sig. Lido Martellucci, nato a Roccastrada (GR) il 28/5/1947.

All’udienza del 14 maggio 2014, nella quale era presente il Sig. Paolo Isola, in persona, con il proprio difensore Avv. Maria Margherita Alciati, prendeva la parola l’Avv. Achille Reali, in qualità di relatore del presente procedimento. Su richiesta della difesa del Sig. Isola era introdotto in qualità di teste il sig. Lido Martellucci, Delegato Regionale UITS per il Friuli Venezia Giulia, il quale, tra l’altro, dichiarava “*che sua figlia all’epoca consigliere della Sezione TSN di Udine gli ha riferito che in occasione di un Consiglio Direttivo del 2008 il Sig. Paolo Isola avrebbe comunicato a tutti i consiglieri di avere un procedimento penale in corso. Gli stessi consiglieri hanno ritenuto la questione irrilevante anche ai fini della menzione nel verbale del Consiglio.*”

Successivamente, prendevano la parola il Procuratore Federale, il quale si riportava integralmente al proprio atto di deferimento, il Sig. Paolo Isola e l’Avv. Alciati, la quale reiterava quanto dedotto nelle sopra citate note difensive del 28/11/2013.

La Commissione procedeva, quindi, alla lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Paolo Isola sia stato Presidente del TSN di Udine negli anni 2011, 2012 e 2013, malgrado che, anche per sua stessa ammissione, fosse stato oggetto di due sentenze penali di condanna, una del Tribunale di Tolmezzo, in data 9 dicembre 2010, l’altra della Corte di Appello di Trieste, in data 19 settembre 2012, in contrasto con l’art. 4, comma 1, lett. a) dello Statuto federale sezionale, in cui, tra l’altro, è stabilito che ai fini dell’iscrizione alla sezione è necessario dimostrare di

“non avere riportato condanne alla reclusione e/o non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza... ”.

A tal riguardo, anche in ragione di quanto dedotto dalla difesa del sig. Isola, è bene esaminare il quadro normativo che disciplina le modalità e i requisiti per la iscrizione alle TSN (Sezioni di Tiro a Segno Nazionale).

L'art. 3 dello Statuto delle Sezioni, intitolato “Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione”, nel comma 5 precisa che *“Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo (. . .). La domanda di ammissione ad iscritto volontario è annuale e, pertanto, può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Essa si intende rinnovata per l'anno successivo se non viene comunicata la rinuncia da parte dell'interessato entro il 30 novembre di ciascun anno”.*

Nel seguente comma 6 dello stesso art. 3 è stabilito che *“la validità della qualità di iscritto volontario efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri o al Proboviro. In caso di ulteriore reiezione si potrà ricorrere, solo per vizi di legittimità, alla Commissione di Disciplina della UITS”.*

L'art. 4 dello Statuto TSN, in cui sono indicati i requisiti per l'iscrizione alla Sezione, nel comma 1, lett. a), prevede la necessità di *“dimostrare di non aver riportato condanne alla reclusione e/o di non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza (. . .)”.*

Per un completo ed esaustivo esame della vicenda oggetto del presente procedimento, occorre por mente alla circostanza che al Sig. Isola è stata contestata l'irregolarità della sua posizione in relazione alla sola “iscrizione” e non anche all'eventuale “tesseramento”, di cui non si fa mai menzione nel procedimento *de quo*.

A questo riguardo, è bene rilevare che nello Statuto UITS le due fattispecie sono distinte e disciplinate da specifiche norme.

Nell'art. 46, intitolato “Iscritti alle Sezioni TSN”, nel comma 2 è precisato che *“Possono iscriversi alle Sezioni TSN i cittadini italiani e degli altri stati membri*

dell'Unione Europea che intendano addestrarsi al tiro o praticare lo sport del tiro a segno (. . .)”.

Nel Capo III dello stesso Statuto, dedicato al “Tesseramento”, e precisamente nell’art. 52, intitolato “Tesseramento e vincolo sportivo”, è previsto che *“L’iscritto a una Sezione TSN o l’appartenente a un Gruppo Sportivo, per svolgere attività sportiva, anche non competitiva, deve tesserarsi all’UITS per la Sezione TSN o il Gruppo Sportivo di appartenenza, contraendo con essi un vincolo sportivo della durata di un anno solare. Il tesseramento è valido per l’anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il rinnovo tacito.”*

Nel seguente art. 53, dedicato alle “Categorie di tesserati”, il primo comma distingue nelle lett. a) e b) le seguenti categorie di tesserati:

“- tiratori, per tali intendendosi coloro i quali richiedono il tesseramento al fine di praticare attività sportiva competitiva;

- frequentatori, per tali intendendosi coloro che intendono coltivare l’esercizio del tiro a segno quale attività non competitiva;”.

Nel successivo comma 2 del predetto articolo è ulteriormente precisato che *“I soggetti di cui al precedente comma entrano a far parte dell’UITS rispettivamente: per le lettere a) e b) alla data del tesseramento (. . .)”.*

Il vasto intervento normativo di settore, intervenuto nel tempo in modo peraltro disorganico e disomogeneo, ha determinato l’esistenza di una regolamentazione delle varie fattispecie di non pronta lettura che ha prodotto le seguenti formali fattispecie all’interno della UITS:

l’“iscrizione” alla UITS, che deve essere effettuata da tutti coloro che intendano solo “addestrarsi al tiro”;

il “tesseramento” alla UITS, che viene effettuato solo da coloro che intendono “praticare lo sport del tiro a segno”, ovvero “svolgere attività sportiva, competitiva e non competitiva”, i quali entrano a fare parte dell’UITS proprio dalla data del tesseramento.

L’esistenza di detta distinzione, determinata anche dalla duplice natura della stessa UITS, l’una Istituzionale, a cui si riferisce la “iscrizione”, l’altra Sportiva, a cui si riferisce il “tesseramento”, trova conferma anche in altri testi normativi dell’Ente, che ogni anno pubblica una Circolare per il tesseramento e un Manifesto per l’iscrizione.

Nella Circolare tesseramento 2014, nel punto 1.2, è precisato che *“Il tesseramento all’Unione Italiana Tiro a Segno (UIITS) è atto preliminare e indispensabile per la partecipazione alle attività sportive federali di qualsiasi natura (. . .). Il tesseramento all’UIITS ai sensi del predetto articolo avrà esclusivamente durata annuale”*.

Nel punto 11) della stessa Circolare è stabilito che *“L’iscritto ad una Sezione TSN o l’appartenente a un Gruppo Sportivo Militare, per svolgere attività sportiva, anche non agonistica, deve tesserarsi all’UIITS. . .”*.

Riguardo alla “iscrizione”, nel Manifesto 2011, in ragione di quanto contestato al Sig. Isola, nel punto 1, è precisato che *“sono iscritti ad una Sezione TSN, nella categoria “Volontari” coloro che intendono svolgere attività di tiro. . .”* e, successivamente, per quanto concerne le modalità per l’iscrizione dei “volontari”, è stabilito che non è richiesta la dichiarazione di *“assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza . . .”* per coloro che sono in possesso di un porto d’armi valido per l’anno in corso.

Da quanto in precedenza esposto emerge che presso la UIITS sono previste, e disciplinate in modo differente, il “tesseramento” e l’ “iscrizione”, e la vigente normativa relativa a quest’ultima fattispecie prevede, pur palesandosi una situazione di non perfetta sintonia e coordinamento con l’intero apparato normativo dell’ente, l’iscrizione a un TSN che poi, in ragione dell’art. 3, comma 5, dello Statuto TSN, si rinnova di anno in anno tacitamente.

Nel caso oggetto del presente procedimento, pertanto, trova conferma l’assunto difensivo del Sig. Isola, il quale ha affermato che ha certificato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel lontano 1974, dopodiché la sua iscrizione si è rinnovata tacitamente negli anni successivi senza che abbia dovuto attestare alcunché riguardo i predetti requisiti. In ragione di ciò, si ritiene di non potere tenere conto del documento 5) in atti, consistente in una copia fotostatica di un’autocertificazione per i procedimenti penali pendenti in data 17/11/2010, che non dà alcuna certezza sulla sua autenticità, né del suo effettivo utilizzo.

Anche la eventuale condotta omissiva posta in essere dal Sig. Isola, che non avrebbe informato il Consiglio Direttivo del TSN di Udine della sopravvenienza del procedimento penale prima e della sentenza penale di condanna poi, al fine di

consentire allo stesso Consiglio di poter adottare un provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello Statuto delle TSN, non sembra trovare certo sostegno nella normativa dell'ente. A questo riguardo, premesso che si ritiene di non potere tenere conto di quanto dichiarato sul punto dal Sig. Lido Martellucci in assenza di un riscontro scritto nel verbale del Consiglio Direttivo del TSN di Udine, si evidenzia che la stessa UITS, comunque, non ritiene di conferire particolare rilievo all'aggiornamento sull'esistenza di sentenze penali di condanna e di procedimenti penali pendenti, atteso che la relativa dichiarazione per l'iscrizione non è richiesta per chi è in possesso di un porto d'armi, che ha una validità di sei anni.

Nulla, inoltre, può essere imputato al Sig. Isola per essersi presentato alle elezioni del TSN di Udine nel 2004 e nel 2008, considerato che all'epoca non era stato ancora avviato il procedimento penale a suo carico o, comunque, non era ancora a conoscenza dello stesso.

Le argomentazioni in precedenza esposte inducono il Giudicante a ritenere di non potere accogliere le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Visto l'art. 21, comma 12, lett. a) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., dichiara la non ascrivibilità al deferito Sig. Paolo Isola degli addebiti contestati.

Roma, 14 maggio - 9 giugno 2014

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra

Prot. G.S. 13/14
13 GIU. 2014

Il Membro effettivo

Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo, relatore estensore

Avv. Achille Reali

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini